

## CONTENZIOSO

### ***Invalida la notifica se l'ufficiale giudiziario non relaziona sulle ricerche compiute***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'ordinanza n. 40467 depositata ieri 16 dicembre, la **Corte di Cassazione** ha rammentato che la **mera indicazione di "vane le ricerche esperite sul posto"** da parte dell'**ufficiale giudiziario** sulla relata di notifica evidenzia una **carenza del procedimento notificatorio** sotto il profilo della **effettività** delle **ricerche compiute**, rilevante come **requisito formale indispensabile** per il **raggiungimento dello scopo dell'atto**, in mancanza del quale **non** può dirsi **valida la notifica** effettuata ex [articolo 143 cod. proc. civ.](#)

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla **notifica di un atto** presso la **residenza anagrafica** del destinatario a mezzo del **servizio postale** che, tuttavia, aveva esito negativo per lo **stato di "irreperibilità del destinatario"** e pertanto si procedeva mediante l'ausilio dell'**ufficiale giudiziario**. Questi, confermando la situazione verificata dall'ufficiale postale, rilevava che all'indirizzo indicato vi fosse uno stabile sprovvisto di portineria, e soprattutto che né sul citofono né sulla cassetta postale figurasse il nome del debitore. Essendo state quindi **vane le ricerche esperite sul posto**, non era stata possibile la notifica ex [articolo 140 cod. proc. civ.](#)

Dopo i due gradi di merito, veniva proposto **ricorso in Cassazione** deducendo la **violazione e falsa applicazione degli articoli 140, 143 e 148 cod. proc. civ.** e sostenendo che la barratura della casella **"vane ricerche"** **non** fosse stata adeguatamente **motivata** da una relazione che desse conto dell'**attività compiuta** ai fini di consentire la notifica a mani o accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'**articolo 140 cod. proc. civ.** In particolare, si lamentava che **non** fossero state **argomentate in modo esaustivo le attività compiute** in modo tale da spiegare come il loro esito avesse portato alla conclusione inequivocabile del **trasferimento altrove** della residenza.

Nella disamina di tale dogliana, che è stata ritenuta fondata, la **Corte di Cassazione** ha

preciso che, ai fini della notificazione ex [articolo 143 cod. proc. civ.](#), l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di **residenza** risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere **ogni ulteriore ricerca ed indagine**, dandone conto nella relata, e che, in difetto di ciò, la notificazione deve ritenersi nulla (cfr., **Cass. sent. 3.04.2017, n. 8638**).

Inoltre, i giudici di vertice hanno precisato che il ricorso alle **formalità** di notificazione di cui all'[articolo 143 cod. proc. civ.](#) per le **persone irreperibili**, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute **effettive ricerche** e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso **conto**. Infatti, i presupposti legittimanti tale modalità di notifica non sono solo il **dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente** o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero **possesso del certificato anagrafico** dal quale risulti il trasferimento del destinatario per ignota destinazione, «essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le **indagini possibili nel caso concreto**, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza».

Sul punto, è stato altresì affermato che **la relata di notifica fa fede fino a querela di falso**, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario precedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le **attestazioni negative**, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr., **Cass. ord. 31.07.2017, n. 19012**).

Nella fattispecie in esame, l'ufficiale giudiziario si è limitato alla generica indicazione di “*vane ricerche esperite sul posto*” senza attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite.

Pertanto, nella specie, così come evidenziato dalla Suprema Corte, il **procedimento notificatorio** è stato **carente** sotto il profilo della **effettività delle ricerche** e della **specifico indicazione** di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante come **requisito formale indispensabile** per il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'[articolo 156, comma 2, cod. proc. civ.](#).